

Comune di Castelfidardo

V Settore “Sviluppo Economico – Promozione del Territorio”

ORDINANZA n. 47 del 28 novembre 2012

Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria: misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole).

IL SINDACO

Visto che la Regione Marche, con delibera di Giunta n. 1282 del 10/09/2012, ha approvato i provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/07, tra i quali è compreso Castelfidardo, da attuarsi attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma;

Considerato che l'Accordo di Programma prevede misure limitative per i tre macrosettori principali responsabili dell'inquinamento in area urbana: traffico, attività industriale e combustione domestica;

Preso atto che:

- la Giunta Comunale nella seduta del 19/11/2012, ha stabilito di aderire all'Accordo di Programma, e di procedere con atti disgiunti per ogni settore interessato;

- l'Accordo è stato sottoscritto presso la Regione Marche in data 28/11/2012;

- il D. Lgs. 267/00, art. 50, c. 5 attribuisce al Sindaco la competenza nell'affrontare le emergenze sanitarie a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

Riconosciuta, pertanto, la propria competenza in materia e stabilita la necessità di adozione del provvedimento di Ordinanza sindacale;

ORDINA

ai legali rappresentanti delle attività produttive ricadenti nella zona censuaria “Osimo Stazione” evidenziata nella planimetria allegata:

1. il divieto di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ);

2. qualora siano titolari di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 o normativa previgente, di ridurre l'emissione di polveri totali e di ossidi di azoto in modo da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto a quelli autorizzati. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali o inferiori a un giorno.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui i limiti autorizzati siano \leq al 45% dei limiti nazionali;

3. qualora siano titolari di attività produttive di panificazione o ristorazione ed utilizzino la combustione di biomasse per la cottura dei cibi, di dotarsi di idonei impianti di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili e comunque in grado di eliminare almeno l'80% delle polveri sottili.

4. i titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione devono comunicare al Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM₁₀, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore dei conformità, ai sensi T.U. Edilizia, se necessaria.

5. la prescrizione di cui al precedente punto 1. avrà efficacia permanente; le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto ed avranno effetto fino al 15 maggio 2013, in tutti i giorni della settimana.

Comune di Castelfidardo

V Settore “Sviluppo Economico – Promozione del Territorio”

AVVERTE

- che avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa. È altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 D.P.R. 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);
- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli Enti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, in modo da garantirne un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;
- che il Comando di Polizia municipale e gli Uffici competenti provvedano a svolgere quanto di propria competenza per dare attuazione alla presente Ordinanza ed a vigilare sulla sua esecuzione e ad assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge.

TRASMETTE

Il presente provvedimento a:

- Prefettura di Ancona;
- Stazione Carabinieri di Castelfidardo;
- Comando della Guardia di Finanza di Osimo;
- Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente ed Energia, P. F. Lavori Pubblici e Qualità dell'Aria;
- Provincia di Ancona, Settore Ecologia Tutela Aria;
- Agenzia Regionale per l'Ambiente delle Marche A.R.P.A.M., Dipartimento provinciale di Ancona, Servizio Aria;
- Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 – Servizio Igiene e Sanità pubblica;
- associazioni di categoria Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Associazione Piccole e medie Industrie API, Coldiretti.

Castelfidardo, 28 novembre 2012

IL SINDACO
Mirco Soprani

MS/

